

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle finanze e dell'economia

## La Sezione dell'agricoltura

in seguito al ritrovamento in diverse zone del Cantone Ticino del cinipide galligeno del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, un imenottero originario della Cina, considerato uno degli insetti più nocivi del castagno, incluso nella lista degli organismi particolarmente nocivi in tutti i Paesi europei (organismo di quarantena);

vista la pericolosità delle sue larve, che provocano nelle gemme la formazione di ingrossamenti di forma tondeggiante (galle), fino a compromettere lo sviluppo vegetativo delle piante e la fruttificazione;

preso atto della decisione del 23 ottobre 2012 dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) che definisce quale zona contaminata dal cinipide galligeno del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu l'intero Cantone Ticino e le valli meridionali del Cantone Grigioni (Bregaglia, Mesolcina e Calanca) e che permette la messa in commercio di piante di *Castanea* sp. e di *Quercus* sp. senza passaporto sanitario soltanto all'interno della citata zona contaminata e alle seguenti condizioni:

- a) le piante devono provenire da vivai autorizzati dal Servizio fitosanitario federale e i loro popolamenti devono risultare esenti da *Cryphonectria parasitica* in occasione del controllo annuale da parte del Servizio cantonale competente;
- b) la vendita al dettaglio o la cessione di piante di *Castanea* sp. e di *Quercus* sp. deve avvenire esclusivamente attraverso rivenditori autorizzati dal Servizio fitosanitario federale e le piante da questi messe in commercio devono essere contrassegnate da un'etichetta di avvertimento;

richiamate:

- l'Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) del 27 ottobre 2010;
- l'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA) del 10 settembre 2008;
- l'Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT) del 25 febbraio 2004;
- la direttiva congiunta degli Uffici federali dell'ambiente (UFAM) e dell'agricoltura (UFAG) concernente il monitoraggio e la lotta al cinipide galligeno del castagno del 01.05.2012;
- la già succitata decisione del 23 ottobre dell'UFAM;
- la Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002;
- il Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003;

su proposta del Servizio fitosanitario cantonale,

### DECIDE:

1. La decisione del 25 maggio 2009 della Sezione dell'agricoltura concernente diverse conseguenze legali in relazione al cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, è abrogata e sostituita dalla presente decisione con effetto immediato.


2. La messa in commercio di piante di *Castanea* sp. – intesa quale trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito – può avvenire soltanto dotando le piante di un'etichetta di avvertimento, allegando un opuscolo informativo sulla pericolosità del cinipide galligeno del castagno e registrando i dati dell'acquirente per garantire la rintracciabilità delle piante vendute.
3. I controlli relativi alla messa in commercio di vegetali del genere *Castanea* verranno effettuati da parte della Sezione dell'agricoltura per il tramite del Servizio fitosanitario cantonale.
4. I Comuni devono collaborare nel divulgare alla popolazione le comunicazioni riguardanti questo fitofago.
5. Il Servizio fitosanitario cantonale, se ritenuto necessario, informerà annualmente gli interessati sugli effetti del cinipide galligeno del castagno tramite una giornata informativa oppure per corrispondenza. Il relativo avviso avverrà tramite la pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.
6. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino. L' eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.
7. Intimazione:  
a tutta la popolazione del Cantone Ticino per il tramite della pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
8. Comunicazione:  
Servizio fitosanitario federale, 3003 Berna;  
Istituto Federale di ricerca per la Foresta, la Neve ed il Paesaggio (WSL),  
6500 Bellinzona;  
Municipi dei Comuni del Cantone Ticino;  
Sezione forestale cantonale e Uffici forestali di circondario;  
Gruppo di lavoro sul castagno;  
Alleanza patriziale ticinese (Alpa);  
JardinSuisse Ticino  
Vivaisti, ditte di costruzione e manutenzione giardini e Garden center di cui alla lista aggiornata del Servizio fitosanitario cantonale.

PER LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA

Il Capo- Sezione:

G. Antognini

Il responsabile del Servizio fitosanitario:



L. Colombi

Publicato all'albo comunale e sul sito [WWW.Comano.ch](http://WWW.Comano.ch)  
il 15.11.2012

Cancelleria comunale Comano:  
Il segretario: Valerio Soldini

